

immobile;

4) - a prestare gli opportuni consensi, perché il Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma, con esonero da ogni sua responsabilità al riguardo, provveda all'esecuzione di quegli accostamenti che fossero necessari, a margine della citata ipoteca, come pure a margine della trascrizione di fatti eseguita - in dipendenza del citato contratto di mutuo 15 marzo 1952 - il 4 agosto 1952 al n. 31.829 del reg. gen. d'ord. ed al n. 22.107 del reg. part.;

5) - a compiere, infine, quanto necessario per eseguire l'operazione, di cui trattasi, con espressa facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e nominare - ove occorra - per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie. "

Il Consiglio approva.